

## **L.R. 27.4.1999 n. 10**

### **Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.**

(Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 aprile 1999, n. 20.)

#### **Art. 56 - Razionalizzazione della spesa informatica e norme sul coordinamento dei sistemi informativi regionali.**

1. Al fine di razionalizzare la spesa per la realizzazione di sistemi informativi ed in attesa dell'istituzione di una "authority" regionale per l'informatica, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 sono affidate, in quanto applicabili, le competenze di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con particolare riguardo a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 di detto decreto legislativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per esprimere i pareri di cui all'articolo 8 citato, il coordinamento si avvale di una commissione costituita con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. Il parere predetto sostituisce ogni altro parere tecnico-economico e deve essere richiesto obbligatoriamente nei limiti previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (111).

3. L'utilizzazione di sistemi automatizzati risponde, oltre che alle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 ai seguenti obiettivi e criteri:

- a) miglioramento dei servizi;
- b) trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
- d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa;
- e) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
- f) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative comunitarie;
- g) collegamento con il sistema statistico nazionale.

4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi, tutte le amministrazioni regionali, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono destinatari di atti di indirizzo e di raccomandazione.

5. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, al solo scopo del primo impianto dei sistemi e della formazione iniziale del personale. In ogni caso, le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei

risultati, conservano la titolarità dei programmi applicativi e devono occuparsi della gestione dei sistemi.

6. Gli atti amministrativi adottati da tutte le amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle amministrazioni, l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

7. Al coordinamento informatico, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi ed ai compiti di cui all'articolo 8 del protocollo d'intesa del 27 giugno 1991 tra il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni, sono affidate le seguenti attività:

a) coordinare lo scambio dei flussi informativi tra le diverse fonti regionali, sub regionali ed extra regionali;

b) promuovere il collegamento tra tutti i sistemi informativi delle Amministrazioni regionali al fine dello scambio di informazioni e per evitare duplicazioni di interventi e di costi;

c) gestire il sito ufficiale della Regione siciliana sulla rete internazionale Internet e curare l'inserimento in essa degli atti prodotti dalla Giunta e delle sue deliberazioni (112). A tal fine il coordinamento collabora con tutte le Amministrazioni regionali che utilizzano detto sito per pubblicare documenti di propria competenza e di pubblica utilità;

d) gestire gli accessi alla rete pubblica internet da parte delle amministrazioni regionali (113).

e) promuovere e realizzare un idoneo sistema informativo al fine dell'attuazione del controllo di gestione di cui all'articolo 61.

f) promuovere la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'Amministrazione regionale anche mediante la partecipazione a mostre, conferenze, processi formativi, convegni e con la presentazione e la diffusione dei prodotti realizzati (114).

g) provvedere a quanto necessario all'attuazione dell'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (115).

7-bis. Anche per le finalità del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (116).

8. Al fine del raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo ed in attesa della istituzione di un apposito ruolo informatico dell'Amministrazione regionale, la dotazione organica del coordinamento deve essere incrementata mediante l'assegnazione di personale delle altre amministrazioni regionali.

9. Il coordinamento con le modalità, in quanto applicabili, dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, predispone apposito programma triennale per l'informatizzazione dei vari servizi ed uffici regionali da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

10. È abrogato il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

11. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento del coordinamento dei sistemi informativi regionali e del relativo centro elettronico che per il triennio 1999-2001 viene fissato annualmente in misura pari a quello del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 ridotto del 10 per cento.

---

#### NOTE

(111) Comma così modificato dapprima dall'art. 27, comma 14, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e poi dall'art. 35, comma 6, L.R. 15 maggio 2013, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (come disposto dall'art. 77, comma 1, della medesima legge) e con effetto dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 2, della stessa legge).

(112) Lettera così modificata dall'art. 76, comma 13, lettera a), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

(113) Lettera così sostituita dall'art. 76, comma 13, lettera b), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20. Il testo originario era così formulato: «d) svolgere il servizio di provider a favore delle amministrazioni regionali.».

(114) Lettera aggiunta dall'art. 76, comma 13, lettera c), L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

(115) Lettera aggiunta dall'art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

(116) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 1, lettera b), L.R. 31 maggio 2004, n. 9.